

La decisione. Il tribunale ha annullato i provvedimenti di sequestro, aprendo la strada all'utilizzo del termine "balsamico" nelle etichettature di prodotti alimentari senza con ciò determinare la violazione dell'articolo 13 del regolamento CE 51/2006 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine). In più, la Sezione del Riesame – accogliendo le difese svolte dagli avvocati Vincenzo Piccarreta e Stefano Sonvico – ha specificato che la normativa comunitaria riguardante le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette "non può essere estesa a consentire la protezione dei singoli termini delle denominazioni 'Aceto Balsamico di Modena Igp' ed 'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio Emilia Dop', dovendosi invece ritenere che la protezione sia limitata a tali denominazioni complessivamente intese".

Come si vincola un termine. "In generale, non è consentito costituire un monopolio su un termine che possa servire a descrivere una caratteristica o qualità di un prodotto – spiega l'avvocato **Vincenzo Piccarreta dello studio Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Pensato Setti** – La protezione di una marchio o di una denominazione discende sempre dall'esistenza di una qualche 'originalità' che sorge o dall'arbitrarietà del legame tra parola e prodotto, o dalla particolare combinazione delle parole". Eppure da tempo i produttori pestano i piedi per affermare la tutela della parola "balsamico", chiedendo che nel campo dei condimenti venga riservata unicamente alle tre specialità protette a livello europeo: Dop di Modena, Dop di Reggio Emilia e Igp di Modena. In una recente circolare interpretativa, anche il ministero delle Politiche Agricole ha ripreso i concetti espressi nel regolamento comunitario, che vieta di imitare, evocare o creare confusione nel consumatore con riferimento alle denominazioni Dop o Igp.

"La sentenza ripristina una condizione di legalità contrastando il tentativo di abusare della normativa sulle Igp e Dop – riprende Piccarreta – Essa ribadisce un principio chiarissimo nel regolamento comunitario istitutivo della protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche: la protezione concerne la denominazione in quanto tale, non le singole parole. La sentenza non tratta di un problema di prodotti non originali, ossia di prodotti che, pur non essendo aceto balsamico di Modena, si spaccino per tale. La sentenza tratta di prodotti differenti, ossia condimenti balsamici, ribadendo che il termine balsamico può essere legittimamente utilizzato". L'operazione del Corpo Forestale dello Stato aveva infatti portato al sequestro di prodotti definiti in etichetta "condimenti balsamici", basandosi sull'assunto che l'uso della parola "balsamico" fosse evocativa della denominazione protetta e non fosse quindi utilizzabile su prodotti alimentari affini. Non l'hanno pensata così i giudici di Modena segnando un importante precedente a tutela dei produttori di condimenti balsamici, spesso imprenditori agricoli di piccole dimensioni.

Il dissenso dei consorzi. Non plaudono al dissequestro i Consorzi di Tutela delle due Dop Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio Emilia e il Consorzio della Igp Aceto Balsamico di Modena, che hanno preso atto con incredulità delle ordinanze dell'autorità giudiziaria. A loro parere, poiché l'utilizzo del termine "balsamico" è unicamente disciplinato, per quanto riguarda i condimenti, in unione alla denominazione "aceto" (nelle tre diverse denominazioni registrate), è facile immaginare gli effetti devastanti che verrebbero prodotti sul mercato da un utilizzo indiscriminato di tale termine: **"Chiunque, anche impiegando materie prime di qualunque specie od origine, come datteri, carrube, mele o banane, in grado di determinare un processo di fermentazione simile a quello dell'uva che si trasforma in mosto, potrebbe immettere sul mercato un condimento denominato 'balsamico' – sostiene Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio Aceto Balsamico di Modena –** Ma anche in assenza di tali materie prime, e con una semplice miscela di liquidi acidi e di zuccheri, con o senza aggiunte di coloranti e di sostanze aromatizzanti, si potrebbero ottenere condimenti agrodolci che verrebbero etichettati con l'aggettivo, poiché le vigenti leggi alimentari sulla produzione dei condimenti nulla specificano in merito".

"In questo modo verrebbe distrutto un patrimonio gastronomico straordinario, noto in tutto il mondo – ribadisce Enrico Corsini, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena – frutto di una sapiente elaborazione di prodotti agricoli, specificamente selezionati, avvenuta nel corso dei secoli e che ha raggiunto oggi rilevantissimi valori economici, se pensiamo che **oggi sono 90 milioni di litri annui il totale delle Dop e Igp, con un valore superiore ai 400 milioni di euro**". E' facile immaginare, qualora le tesi del Tribunale di Modena venissero confermate, cosa verrebbe innescato all'estero: "I produttori, siano essi europei o cinesi, indiani o australiani sarebbero legittimati non solo a fare, ma addirittura ad esportare in Italia un condimento denominato 'balsamico', senza regole né controlli – aggiunge Carlo Ferretti, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia – ma utilizzando un'etichetta che, in sostanza, lo farebbe apparire agli occhi del consumatore come una delle tre famose denominazioni dell'aceto balsamico, che subiscono continue imitazioni nel mondo intero".

I tre consorzi hanno ricevuto il sostegno dei maggiori Consorzi di Tutela italiani, tra cui il Consorzio del Parmigiano Reggiano – che bolla come "paradossale" la vicenda modenese – e l'Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche (AICIG), il cui presidente Giuseppe Liberatore ha commentato: "Nutro una forte preoccupazione per questa sentenza della sezione del riesame del Tribunale di Modena, credo sia indispensabile al più presto un confronto con le istituzioni". **I consorzi annunciano che utilizzeranno tutti gli strumenti legali a loro disposizione per controbattere le tesi appena pubblicate, sia nei relativi procedimenti giudiziari ancora in corso, sia nelle sedi italiane e comunitarie più opportune. Questo a tutela del prodotto, degli operatori e nell'interesse dei consumatori.**



**REGISTRATI!
ABBONATI SUBITO!
RICHIEDI UNA COPIA OMAGGIO!**

Tagcloud

agenzia delle entrate azioni Banca
beni Borsa capitale Cassazione
contratto Fisco impresa indice
inps prezzo Produzione reddito
servizi società Stato titoli
Vendita

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Vivere in armonia:

email*

* Acconsenti al trattamento dei dati

ok

Utilità

Calcola la tua
pensione